STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 118

## Mancanze punibili con la destituzione

Il personale incorre nella destituzione, indipendentemente dall'azione penale:

a) per particolare gravita' delle mancanze previste dall'articolo precedente;

b) per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o di beni di pertinenza della Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per convivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti o da terzi;

c) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;

d) per accettazione di qualsiasi compenso, anche non in denaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;

e) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi o con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;

f) per avere dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto o di servizio, piombi ferroviari o doganali, registri od atti dell'Azienda;

g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita';

h) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materia infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato danno;

i) per disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario;

l) in genere, per ogni mancanza dovuta a dolo, di gravita' tale da rendere il personale indegno di rimanere in servizio.

Versione in vigore dal 19 marzo 1974, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato |

| | |
|---|---|
| Estremi | Legge 26 marzo 1958, n. 425 |
| Titolo | VII — Disciplina |
| Capo | I — Sanzioni disciplinari e mancanze per le quali si applicano |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-118-mancanze-punibili-con-la-destituzione/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it